

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO  
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE  
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.**

L'anno 2014, il 15 gennaio, in Roma, presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in sede di negoziazione decentrata regionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

E

i rappresentanti regionali delle OO.SS F.L.C. CGIL, CISL, UIL Scuola, SNALS CONF.SAL e GILDA-UNAMS firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto Scuola

VISTO il CCNL del 29/11/2007 relativo al quadriennio giuridico 2006/2009 e al 1° e 2° biennio economico;  
VISTO il CCDN del 25/7/2000 sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale;

PREMESSO CHE

1. Il CCNI sulle utilizzazioni del personale docente e ATA della Scuola per l'a.s. 2013/14 è stato definitivamente sottoscritto in data 12 dicembre 2013, a seguito della certificazione rilasciata dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e sostituisce l'analogo contratto sottoscritto in data 23 agosto 2012 valido per l'a.s. 2012/13;
2. La nota del MIUR del 13/12/13, prot. 13459 rende nota la sottoscrizione del CCNI di cui al precedente punto 1. e che quindi è necessario attivarsi al fine di avviare la contrattazione decentrata regionale;
3. Le operazioni effettuate e le circolari emanate dall'USR Lazio e dagli Uffici Territoriali per assicurare un regolare avvio dell'anno scolastico sono riassorbite dal presente contratto integrativo regionale;
4. Le Parti, pur rilevando che, allo stato, le operazioni di utilizzazione del personale scolastico per l'a.s. 2013/14 sono ormai concluse, ritengono, tuttavia, opportuno giungere alla sottoscrizione di un contratto regionale sulla materia considerato il ruolo della contrattazione come processo democratico di regolamentazione del rapporto di lavoro;
5. La disciplina del presente contratto non può incidere sulle operazioni disposte per l'anno scolastico 2013/14, né costituisce titolo per la richiesta di nuove utilizzazioni nella fase ormai avanzata del medesimo anno scolastico

Tutto ciò premesso, tra le Parti si stipula e si conviene quanto previsto

dal seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo (CCRI), concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA, che integra ed esplicita il CCNI/2013 di cui in premessa e al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

**ART. 1 - Finalità, efficacia, durata del contratto e campo di applicazione**

1. Il presente contratto, in attuazione di quanto indicato nelle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola individua i criteri e definisce le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo e A.T.A. di tutte le scuole del Lazio.
2. Il presente contratto ha validità per l'a.s. 2013/2014 e gli effetti giuridici che ne derivano decorrono dalla data di stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Esso rimane comunque in vigore fino a sottoscrizione di nuovo contratto regionale, nelle clausole compatibili con la contrattazione nazionale dell'anno di riferimento.
3. Le parti annualmente procederanno alla verifica del presente accordo che potrà comportare la modifica di parti dello stesso, nonché la stesura di nuovi articoli, in presenza di nuovi accordi a livello nazionale.
4. Il presente CCRI si applica al personale della scuola docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Oltre agli obiettivi indicati nell'art. 1 del CCNI del 12/12/2013 sono, altresì, perseguiti i seguenti:
  - coniugare la tutela del personale con l'esigenza di favorire un regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico;
  - attuare un proficuo impiego del personale per migliorare la qualità dell'offerta formativa;

TITOLO I

## PERSONALE DOCENTE

### ART. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l'a. s. 2013/2014 oltre ai docenti indicati dalla lettera a) alla lettera n) del comma 1 dell'art. 2 del CCNI del 12/12/13 sono:
  - o) relativamente all'istruzione secondaria i docenti che prestano servizio nelle scuole penitenziarie o ospedaliere e nei Centri Territoriali Permanenti;
  - p) i docenti dei corsi integrativi dei licei artistici;
  - r) i docenti dell'istruzione secondaria che chiedono il miglioramento del completamento della cattedra oraria esterna qualora la stessa risulti strutturata in organico di diritto su tre istituzioni scolastiche. Intendendosi per istituzione scolastica una sede autonoma di organico.
2. Per i docenti di cui alla lettera b) comma 1 dell'art. 2 del CCNI del 12/12/13 il periodo di nove anni è da considerarsi a partire dall'a.s. 2005/2006.

### ART. 3 - Definizione del quadro complessivo delle disponibilità

Le parti concordano che il quadro complessivo delle disponibilità su cui verranno effettuate le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, tenuto conto anche della informatizzazione delle procedure di organico di fatto, è costituito, per ogni singola provincia, da:

- a) disponibilità residue dopo il movimento dei trasferimenti e dei passaggi;
- b) disponibilità derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto per le scuole di ogni ordine e grado, i posti di ufficio tecnico attivati in via di fatto in presenza di personale I.T.P. in esubero e a seguito di specifica richiesta della relativa Istituzione Scolastica;
- c) ulteriori posti di sostegno in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010;
- d) eventuali altre disponibilità di posti di tipo comune ovvero di lingua straniera nella scuola primaria;
- e) disponibilità derivanti dalla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- f) posti lasciati disponibili dal collaboratore del dirigente scolastico destinatario di esonero o semiesonero e dalla disponibilità derivante dagli incarichi di presidenza;
- g) posti e cattedre disponibili per l'intero anno scolastico 2013/14 per effetto di collocamento fuori ruolo, comandi, assegnazioni borse di studio presso università o enti, utilizzazioni in attività di tirocinio nelle scuole magistrali e/o presso istituti magistrali, ecc.;
- h) "spezzoni" (per le scuole ed istituti di ogni ordine e grado ivi comprese le ore di approfondimento di cui all'art. 3 comma 1 del CCNI del 12/12/13) che non abbiano concorso a costituire cattedre o posti orario e che siano disponibili per l'intero anno scolastico. La operazione del miglioramento di cattedra, a domanda, della cattedra orario esterna costituita in organico di diritto su tre Istituzioni scolastiche si colloca nell'ordine delle operazioni indicate nell'allegato 3 del CCNI del 12/12/13 nella posizione 30 bis.;
- i) posti disponibili per effetto di fruizione della L. 11/02/80 n. 26 (c.d. "Legge Signorello");
- j) posti derivanti dall'istituzione di sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria superiore;
- k) disponibilità derivanti dalla utilizzazione di docenti presso le Università per l'attuazione del tutoraggio tra MIUR e Atenei;
- l) posti, cattedre o posti orario non disponibili per l'intero anno scolastico ma per un periodo non inferiore a cinque mesi (esclusivamente per le classi di concorso in esubero);
- m) eventuale disponibilità derivanti dal funzionamento dei Centri Territoriali Permanenti; l'utilizzazione riguarda i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero e si colloca nell'ordine delle operazioni indicate nell'allegato 3 del CCNI 12/12/13 nella posizione 7 bis. L'utilizzazione può riguardare esclusivamente i docenti appartenenti alle classi di concorso per le quali, in considerazione della consistenza dell'esubero, si può prefigurare il perdurare di tale posizione nell'intero anno scolastico;
- n) Dopo la copertura, ai sensi di quanto previsto dal CCNI 12/12/13, di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici, negli uffici tecnici, nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l'introduzione di nuove tecnologie nell'ascuola primaria, secondaria di I grado e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo: a) negli uffici tecnici attivati ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici; b) per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture; c) in base a quanto disposto dall'art. 14, commi 17 e seguenti del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012; d) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;

Il titolare di cattedra costituita tra più istituzioni scolastiche della scuola secondaria è tenuto a completare l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini per la stessa classe di concorso la necessaria disponibilità di ore. Il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità procederà a comunicare al docente, al Dirigente Scolastico della scuola di ex completamento e all'Ufficio Territoriale competente il nuovo assetto orario.

Ogni Ambito Territoriale Provinciale fornirà alle OO.SS. di ogni singola provincia, in sede di informazione preventiva e, prima dell'avvio delle operazioni di cui al presente contratto, il quadro complessivo delle disponibilità relative alle diverse tipologie di posti., divisi per ordine e grado di scuole e per classi di concorso. Sarà data inoltre tempestiva informazione alle OO.SS. anche sull'eventuale disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

#### ART. 4 - Utilizzazione dei docenti su posti degli ex Centri Territoriali Permanenti.

1. Ferma restando la titolarità sull'ex C.T.P. e considerato l'ulteriore rinvio dell'attivazione dei CPIA, le modalità di assegnazione del personale docente in una delle sedi in cui si articoleranno i corsi nei C.T.P. per l'istruzione dell'età adulta sono regolate dalle norme vigenti.

2. Possono essere utilizzati, a domanda, nei Centri di cui al presente articolo anche docenti di istruzione secondaria di II grado appartenenti a classi di concorso in esubero, in base a titoli culturali e professionali idonei alle attività formative che si svolgono all'interno dei singoli Centri. L'utilizzazione può riguardare esclusivamente i docenti appartenenti alle classi di concorso per le quali, in considerazione della consistenza dell'esubero, si può prefigurare il perdurare di tale posizione nell'intero anno scolastico

#### ART. 5 - Utilizzazione dei docenti nei corsi integrativi dei licei artistici

1. Con il presente articolo vengono disciplinati i criteri di assegnazione dei docenti sui corsi integrativi dei licei artistici operanti nelle varie province, ad integrazione di quanto stabilito dalla lettera circolare del M.I.U.R. prot. n.4987 del 2/10/2000 al titolo "Personale" - lett. b).

In caso di riduzione del numero dei corsi rispetto a quelli autorizzati per l'anno scolastico 2010/2011 si dovrà procedere a graduare i docenti che hanno svolto l'insegnamento nei corsi integrativi negli anni scolastici precedenti e che abbiano prodotto domanda di conferma, i cui punteggi confluiranno in tre graduatorie provinciali, compilate secondo le tabelle allegate al CCNI del 12/12/13:

- a) la prima graduatoria comprenderà i docenti che hanno svolto il suddetto insegnamento per più di un anno scolastico;
- b) la seconda comprenderà i docenti che abbiano svolto tale insegnamento per un solo anno;
- c) la terza graduatoria comprenderà i docenti che hanno prodotto domanda per la prima volta.

Gli stessi criteri verranno adottati in caso di utilizzazione di cui all'art. 4 della precitata lettera circolare del 02/10/2000.

Le graduatorie predette saranno compilate, distinte per materia d'insegnamento. I docenti aspiranti alla conferma, forniti di altra abilitazione, potranno concorrere anche per insegnamenti diversi da quelli di titolarità. Le relative nomine saranno disposte sulle ore rimaste disponibili dopo la conferma e la nuova nomina dei docenti titolari della corrispondente materia dei corsi integrativi.

Le graduatorie di cui al punto 1. saranno affisse all'albo dell'Ambito Territoriale di ogni singola provincia di norma cinque giorni prima della effettuazione delle nomine per rendere possibile agli interessati la proposizione di eventuali reclami per errori materiali. La disponibilità delle ore residue dopo l'assegnazione delle stesse ai docenti in servizio nella scuola dove si svolgono i corsi, verrà affissa, invece, almeno ventiquattro ore prima della convocazione.

Le nomine saranno conferite previa convocazione degli interessati che avverrà tramite scuola di servizio. Qualora il docente regolarmente convocato risulti assente, il medesimo sarà considerato rinunciatario, senza possibilità di ulteriori nomine per l'anno in corso.

Le ore residue risultanti dopo la effettuazione delle precedenti operazioni verranno assegnate ai docenti da nominarsi per la prima volta e, successivamente, verranno restituite ai Dirigenti scolastici, qualora non sia possibile un abbinamento tale da consentire la stipula di un contratto a tempo determinato da parte del Dirigente dell'Ambito Territoriale di ogni singola provincia.

I docenti interessati alla utilizzazione di cui al presente articolo dovranno presentare domanda.

#### ART. 6 - Personale educativo

Al personale educativo si applica quanto previsto per il personale docente, in quanto compatibile.

### TITOLO II

#### PERSONALE A.T.A.

#### ART. 7 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni

Destinatario dei provvedimenti di utilizzazione per l'a.s. 2013/2014 è il personale A.T.A. indicato nell'art. 11 del CCNI del 12/12/13.

#### ART. 8 - Determinazione delle disponibilità

2. Ogni Ambito Territoriale Provinciale fornirà alle OO.SS. di ogni singola provincia in sede di informazione preventiva e, prima dell'avvio delle operazioni di cui al presente contratto il quadro complessivo delle disponibilità relative alle diverse tipologie di posti. Sarà data inoltre tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulle motivazioni delle stesse.

**ART. 9 - Criteri e modalità d'individuazione di situazioni di soprannumero**

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 16 del CCNI del 12/12/13 valgono i seguenti criteri.
2. La situazione di soprannumerarietà di una scuola o istituto si determina quando il numero dei posti esistenti nell'organico è inferiore al numero degli addetti ivi titolari. Per l'individuazione del soprannumero del personale appartenente al profilo di Assistente Tecnico, si applicano i seguenti criteri:
  - a) formulazione delle graduatorie per aree ove si siano verificate le condizioni che hanno determinato la diminuzione del posto aggregato;
  - b) individuazione del personale in soprannumero per area;
  - c) assegnazione degli Assistenti tecnici, in relazione al titolo da essi posseduto, nelle corrispondenti aree, ove si verifichi disponibilità.

Si precisa che l'assistente tecnico in possesso del titolo (sono validi gli attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale attivati dagli ex Provveditorati agli Studi) per l'accesso ad altra area, per la quale si verifichi disponibilità di posto nell'istituto di titolarità, non deve essere considerato in soprannumero. Al fine della individuazione del personale soprannumerario, il Dirigente Scolastico dovrà compilare, sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione allegate al CCNI, apposite graduatorie. A tal fine inviterà gli interessati a compilare apposita istanza, contenente gli elementi previsti dalla tabella di valutazione allegata al citato contratto.

Qualora gli interessati non abbiano provveduto a dichiarare o documentare i titoli valutabili si procede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti contenuti nel fascicolo personale.

Le graduatorie compilate dal Dirigente Scolastico, comprensive dei punteggi analitici, rimarranno affisse all'albo della Scuola per l'intero anno scolastico e consegnate in copia alla R.S.U. di istituto e rese disponibili per eventuali richieste delle OO. SS. firmatarie del contratto.

**ART. 10 – Criteri e modalità di utilizzazione dei DSGA in esubero**

Nelle province nelle quali l'esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate si procede come indicato nella C.M. nr. 18, prot. 1587 del 04/07/13, alla quale si rinvia.

**ART. 11 – Criteri e modalità per la sostituzione del DSGA nelle istituzioni scolastiche su posti disponibili e/o vacanti e affidamento della reggenza per le scuole sottodimensionate nelle province dove non si registra esubero**

In relazione a quanto previsto al punto 2 della lettera circolare del Miur del 30/08/13, prot. 1878 e all'art.14 del CCNI/2013, in caso di assenza di esubero o laddove le utilizzazioni dei DSGA disposte ai sensi del precedente articolo non fossero sufficienti per il soddisfacimento del fabbisogno, gli Ambiti Territoriali Provinciali procederanno con i criteri, le modalità e i termini sotto indicati alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra istituzione scolastica dopo che i Dirigenti Scolastici abbiano esperite le procedure riportate nel predetto art. 14 ai commi 1 e 2. Nelle province in cui non esiste esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate a DSGA di ruolo in servizio in istituti normodimensionati. Nel caso rimangono disponibili dei posti vacanti in sedi normodimensionate questi sono coperti con contratto a tempo determinato (incarico ai sensi dell'art. 47 dl CCNL in vigore).

Ai sensi quanto previsto nel citato articolo 14 ai commi 1 e 2 e a quanto sopra espresso, si precisa che qualora risultano in servizio nella stessa istituzione scolastica più beneficiari della prima e/o della seconda posizione economica, l'incarico sarà conferito al personale meglio graduato sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria provinciale degli aventi diritto a cui si aggiungono i punteggi e precedenza come sotto riportato al successivo punto 2:

1. i Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali del Lazio invieranno una comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza, al fine di rendere nota ai responsabili amministrativi ed agli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato, la possibilità di presentare all'Ambito Provinciale stesso, entro il termine che sarà fissato dall'ufficio provinciale, una domanda, secondo il modello allegato (Modello "S" e Scheda "S"), volta all'inserimento nella graduatoria provinciale, utile per la copertura dei residui posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico. Nella domanda possono essere indicati i distretti scolastici e/o le istituzioni scolastiche dove si chiede l'incarico, secondo l'ordine di preferenza espresso dall'interessato;
2. l'Ambito Territoriale Provinciale graderà le domande pervenute sulla base dei seguenti punteggi e precedenza, procedendo all'utilizzazione nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla tabella B allegata al CCNL del 29/11/2007 ed escludendo chi ha,

nella propria scuola, rifiutato l'incarico conferibile ai sensi dell'art. 47 del citato contratto o in quanto beneficiario della prima posizione economica, in via prioritaria e nell'ordine:

1. assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria provinciale degli aventi diritto anche in relazione alla maggiore anzianità nel conseguimento della posizione a cui si aggiungono i punteggi e le precedenzae come di seguito riportato;
2. assistenti amministrativi titolari della prima posizione economica, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria provinciale degli aventi diritto anche in relazione alla maggiore anzianità nel conseguimento della posizione a cui si aggiungono i punteggi e precedenzae come di seguito riportato:
  - punteggio per il titolo di studio di accesso al profilo professionale del D.S.G.A. previsto dal CCNL del 29/11/2007 (punti 30);
  - punteggio per ogni incarico annuale conseguito, prestato nella funzione di sostituzione del D.S.G.A. e/o dell'ex responsabile amministrativo e/o dell'ex coordinatore amministrativo e/o dell'ex segretario (punti 12), qualora l'Amministrazione non abbia accertato nelle prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili. Per l'attribuzione del relativo punteggio bisognerà conteggiare almeno 180 giorni;
  - punteggio per la sostituzione di un mese o frazione superiore a 15 giorni (punti 1 al mese o frazione, fino a un massimo di punti 12 l'anno), qualora l'Amministrazione non abbia accertato nelle prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili. Per l'attribuzione del relativo punteggio bisognerà, per ciascun anno scolastico, conteggiare complessivamente le giornate di sostituzione effettuate e dividere la somma così ottenuta per trenta. I mesi di servizio scaturenti, così come l'eventuale frazione superiore a 15 giorni, saranno valutati come sopra descritto;
  - a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di appartenenza che andrà dichiarata dagli interessati ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni e, qualora ulteriormente necessario, alla maggiore età anagrafica;
  - ai soli fini della scelta della sede e nel rispetto del turno di nomina, la conferma, ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell'anno scolastico precedente, dovrà precedere le nuove utilizzazioni.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno pervenire reclami per le eventuali richieste di rettifica. L'Ambito Territoriale Provinciale, contestualmente, provvede alla sostituzione nella scuola di servizio dell'assistente amministrativo utilizzato sul posto di D.S.G.A. con personale supplente secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. nr. 430 del 13/12/2000. I posti lasciati liberi dovranno essere coperti dal competente Ambito Territoriale Provinciale. In nessun caso potranno aspirare alla copertura di posti disponibili e/o vacanti coloro per i quali l'Amministrazione abbia accertato nelle loro prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili.

criteri e modalità per il conferimento di incarichi di reggenza.

1. Nel caso in cui, dopo le operazioni indicate nel precedente punto non sia stato possibile provvedere alla completa sostituzione dei D.S.G.A., i Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali, potranno conferire incarichi di reggenza utilizzando l'elenco di cui al successivo punto 3 e nel rispetto di quanto previsto ai punti 1 e 2. I Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali, al fine di predisporre celermente l'elenco di cui al punto 2 senza attendere di conoscere il sussistere dell'esigenza, invieranno una comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza, per rendere nota ai D.S.G.A. con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni e che non abbiano stipulato contratti di collaborazione a qualsiasi titolo con le istituzioni scolastiche, la possibilità di presentare all'Ambito Territoriale Provinciale stesso, entro il termine che sarà fissato dall'ufficio periferico, una domanda, secondo il Modello "R" e Scheda "R" allegati, volti ad ottenere eventuali incarichi di reggenza. Nella domanda possono essere indicati i distretti scolastici e/o le istituzioni scolastiche dove si chiede l'incarico di reggenza.
2. Il D.S.G.A. che presenta la domanda dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, la tipologia dei titoli posseduti e valutabili, esclusa la lettera F), ai sensi del punto I (anzianità di servizio) e, esclusa la lettera B), del punto III (titoli generali) dell'allegato 4 del CCNI concernente le utilizzazioni. Saranno valutati soltanto i titoli dichiarati nella scheda allegata alla domanda. Dopo la pubblicazione dell'elenco provinciale provvisorio, eventuali reclami dovranno pervenire all'Ambito Territoriale Provinciale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
3. L'elenco definitivo redatto ai sensi del punto 2 è utilizzato dal Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale per il conferimento degli incarichi di reggenza. A ciascun D.S.G.A. può essere conferito per lo

stesso periodo e contemporaneamente un solo incarico di reggenza, al fine di rendere compatibile l'incarico con gli impegni di servizio. In caso di parità di punteggio e quindi di posizione nell'elenco, la precedenza è attribuita sulle preferenze espresse (distretto o scuola) sulla base dei criteri di viciniorità e, qualora ulteriormente necessario, in relazione ai criteri di affinità di tipologia. In entrambe le ipotesi, il raffronto va fatto tra l'istituzione scolastica di titolarità o di servizio del D.S.G.A. e quella dove deve essere svolta la reggenza. In caso di mancata indicazione esplicita di preferenze nella domanda, da parte dell'interessato, per alcune scuole ove necessiti di nomina di un reggente, si seguirà il criterio della viciniorità. L'assunzione dell'incarico di reggenza comporta l'impossibilità, anche in epoca successiva, di sottoscrivere, per il periodo interessato alla reggenza, contratti di collaborazione con altre istituzioni scolastiche.

4. In caso di assenze del DSGA di durata prevedibile di almeno trenta giorni, ma inferiore ad un anno, il dirigente scolastico, espletate le procedure vigenti di cui al CCNL e successive sequenze contrattuali, dovrà richiedere all'Ambito Territoriale Provinciale l'attribuzione di un incarico di reggenza da individuare tra il personale inserito nell'elenco definitivo di cui al punto 3 e con le modalità ivi richiamate. I compensi degli incarichi di reggenza dovranno far riferimento sempre alla normativa vigente. In nessun caso potranno aspirare alla copertura di posti disponibili e/o vacanti coloro per i quali l'Amministrazione abbia accertato nelle loro prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili.

#### ART. 12 - Trasparenza nella procedura

1. Tutte le disponibilità, avvenuta l'informazione preventiva, devono essere affisse all'albo dei rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali, previa consegna alle OO. SS., un giorno prima di avviare le operazioni di utilizzazione, così da consentire, a chi ne abbia conoscenza, di segnalare la presenza di eventuali posti e/o cattedre non rilevate.
  2. Eventuali disponibilità che sopravvengono devono essere affisse all'albo nella medesima giornata e saranno rese disponibili per le utilizzazioni della giornata successiva.
  3. In ciascun Ambito Territoriale Provinciale in cui verranno emessi provvedimenti annuali, ciascun giorno, al momento dell'inizio delle operazioni, saranno affisse tutte le disponibilità che verranno depennate man mano che gli aventi titolo procederanno alla propria sistemazione.
  4. I provvedimenti di utilizzazione, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento a eventuali disponibilità sopravvenute.
- Le Organizzazioni Sindacali aventi titolo saranno informate delle disponibilità con i medesimi tempi previsti per l'affissione all'albo.

#### ART. 13 – Contenzioso

1. Il personale che rispetto al punteggio assegnato nella graduatoria redatta ai fini dell'utilizzazione ritiene di essere collocato in una posizione non congrua, ovvero che gli sia stato assegnato un punteggio diverso da quello spettante può, a norma dell'art. 20 del CCNI del 12/12/13, presentare motivato reclamo all'Ufficio che ha emesso l'atto, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. Quest'ultimo deciderà entro i successivi dieci giorni adottando gli eventuali provvedimenti correttivi. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
2. Avverso i provvedimenti di utilizzazione è ammessa, ai sensi del citato art. 20 del CCNI del 12/12/13, l'attivazione delle procedure indicate alla voce "controversie individuali".

#### Art. 14 - Interpretazione autentica ed eventuali integrazioni

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le parti che l'hanno sottoscritto si riuniscono entro cinque giorni dalla richiesta di almeno uno dei firmatari. L'accordo raggiunto è parte integrante del presente contratto.

#### **La Parte Pubblica**

Il Direttore Generale, f.to Maria Maddalena Novelli  
Il Dirigente l'Ufficio V, f.to Giuseppe Minichiello

#### **La Parte Sindacale**

F.L.C - CGIL – f.to Valter Conte  
CISL Scuola – f.to Vincenzo Alessandro  
UIL Scuola – f.to Giovanni Febbroni  
SNALS Confasal – f.to Maria Rita De Santis  
GILDA-UNAMS – f.to Claudio Guidobaldi



### SEGRETERIE REGIONALI DEL LAZIO

Via Buonarroti, 12  
00185 Roma  
fax: fax 0646200435  
email: lazio@flcgil.it

Via Santa Croce in Gerusalemme, 107  
00185 Roma  
fax 0677204987  
email: cislscuola.reg.lazio@cisl.it

Via di Porta Maggiore, 23  
00185 Roma  
fax: 0670452747  
email: lazio@uilscuola.it

### DICHIARAZIONE A VERBALE

La vicenda del Contratto Collettivo Regionale sulle utilizzazioni 2013/14 si conclude ad anno scolastico ormai avanzato, senza nessuna efficacia pratica sulle operazioni, ormai concluse da mesi. FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA del Lazio decidono, tuttavia, di apporre la propria firma, con la sola finalità di ribadire il valore della regolamentazione democratica del rapporto di lavoro, tramite le procedure contrattuali previste.

Il contratto sulle utilizzazioni avrebbe potuto avere un esito diverso e più funzionale per le esigenze della scuola laziale, se l'Ufficio Scolastico Regionale avesse accettato la proposta, a suo tempo avanzata da FLC CGIL, CISL SCUOLA e UIL SCUOLA, di giungere a un'intesa regolatrice della materia, anche solo parziale, nelle more della conclusione dell'iter del contratto nazionale, sull'esempio di quanto accaduto in altre grandi regioni italiane. L'Ufficio ha, invece, preferito rinchiudersi in un'incomprensibile posizione di diniego, che certo non giova al buon andamento delle relazioni sindacali. Un sistema complesso, com'è la scuola del Lazio, si governa con la collaborazione di chi ne rappresenta in via maggioritaria il personale, e non già in un clima di contrapposizione.

Resta da vedere come si procederà per il futuro, dato il probabile ripetersi dei ritardi della contrattazione nazionale, dalla quale l'Ufficio fa dipendere quella regionale. Con il decreto legislativo 150, difatti, il Ministro Brunetta ha imposto anche la supervisione della Funzione Pubblica, oltre quella del MEF, sui contratti integrativi, rendendo più lunga e travagliata la fase nazionale delle utilizzazioni, il che porta (è ormai già il secondo anno) alla vanificazione della contrattazione regionale, la quale, al contrario, è quella che meglio interpreta le vere esigenze della scuola locale. Rispetto a tali tematiche, rimane aperto il nodo dell'atteggiamento che l'Ufficio Scolastico Regionale vorrà assumere nei prossimi anni.

Roma, 15 gennaio 2014

FLC CGIL – f.to Valter Conte

CISL SCUOLA – f.to Vincenzo Alessandro

UIL SCUOLA – Giovanni Febbroni